

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001	Edizione 2016
--	---	--------------------------

FISIOTERAPIA MEDICA

STUDI E RICERCHE S.R.L.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
PARTE SPECIALE – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO,
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE, PRATICHE DI MUTILAZIONE
DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI**

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001	Edizione 2016
--	---	--------------------------

INDICE

PARTE SPECIALE - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

CAP. 1

I PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO _____ Pag. 3

CAP. 2

LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 _____ Pag. 4

CAP. 3

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Standard di controllo generali _____ Pag. 5

Standard di controllo specifici

Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro _____ Pag. 6

Sistema di deleghe di funzioni

Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori _____ Pag. 7

Attività di informazione _____ Pag. 8

Attività di formazione _____ Pag. 9

Rapporti con i fornitori

Gestione degli asset aziendali

Attività di monitoraggio _____ Pag. 9

Audit _____ Pag. 10

Applicazione del modello di prevenzione

CAP. 4

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù _____ Pag. 12

Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile

Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico _____ Pag. 13

Art. 600 quater. 1 c.p. Pornografia virtuale

Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della

Prostituzione minorile

Art. 601 c.p. Tratta di persone

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni

Individuazione delle attività sensibili _____ Pag. 14

Procedure e controlli preventivi

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Individuazione delle attività sensibili

Procedure e controlli preventivi _____ Pag. 15

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001	Edizione 2016
--	---	--------------------------

PARTE SPECIALE - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

CAPITOLO 1 PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

La società Fisioterapia Medica Studi e Ricerche S.r.l. riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione aziendale. Conseguentemente, la Società adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Società (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro, collaboratori e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure della Fisioterapia. La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, delle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata. In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e della prestazione dei servizi, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori e ai collaboratori.

Tali principi sono utilizzati dall'impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari a tali scopi.

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001	Edizione 2016
--	---	--------------------------

CAPITOLO 2

LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001 quelle relative a:

1. *Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*: si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione.
2. *Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro*: si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
3. *Sistema di deleghe di funzioni*: l'attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.
4. *Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi*: si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi al fine di:
 - individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati;
 - identificare le misure in atto per la prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori;
 - definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.
5. *Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*: si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
6. *Attività di informazione*: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.
7. *Attività di formazione*: consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e collaboratori e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.
8. *Rapporti con i fornitori*: si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
9. *Gestione degli asset aziendali*: si tratta dell'attività di gestione degli asset, che ne garantiscano integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.
10. *Attività di monitoraggio*: si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.
11. *Audit*: si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (audit, ispezioni, ecc.) per verificare:
 - la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure;
 - la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative;
 - la conformità dei prodotti e delle attività di servizi alle leggi e alle norme interne;
 - l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive;
 - l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili;
 - l'assicurazione della continuità nel tempo della conformità;
 - l'adeguato controllo dei fattori di impatto sul personale generati dalla attività industriale del sito e l'adeguato monitoraggio e registrazione degli effetti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001	Edizione 2016
--	---	--------------------------------

CAPITOLO 3

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- *standard* di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo “specifici”, applicati a determinate attività sensibili.

STANDARD DI CONTROLLO GENERALI

Gli *standard* di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- **Norme/Circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili organiche con lo scopo di regolamentare tutte le attività della Società, in coerenza con la politica e le linee guida aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono:

- a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- b) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società.

- **Tracciabilità e archiviazione:** lo *standard* concerne l’esistenza di una procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l’archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza. Ogni operazione relativa all’attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori *standard* di controllo individuati per specifiche attività sensibili.

PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI.

Relativamente all’attività sensibile di “*Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*”, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

Documento di politica interna:

- lo *standard* prevede l’esistenza di un documento di politica interna, diffuso tra i dipendenti e collaboratori, che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di prevenzione e protezione volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e sicurezza.

Piani e programmi specifici:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001	Edizione 2016
--	---	--------------------------------

- lo *standard* prevede l'esistenza di budget, di piani annuali e pluriennali degli investimenti e di programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi a breve/medio/lungo termine in materia di salute e sicurezza.

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Relativamente all'attività sensibile di “*Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro*”, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

Disposizioni organizzative:

- lo *standard* prevede l'esistenza di disposizioni organizzative: 1) emanate ed approvate dagli organi societari che definiscano il Piano di prevenzione e protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio; 2) che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione. In particolare, lo *standard* concerne l'esistenza di disposizioni organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia;
 - i requisiti e gli *skill* specifici del **responsabile del servizio di prevenzione e protezione** (c.d. “RSPP”) e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. “SPP”);
 - le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
 - il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenziazione delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo.
 - *Procedura*: lo *standard* richiede l'esistenza di una procedura per la gestione degli impegni di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

SISTEMA DI DELEGHE DI FUNZIONI

Relativamente alla predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Modalità di attribuzione delle deleghe*: lo *standard* concerne la predisposizione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di: (a) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; (b) idoneità tecnico-professionale del delegato; (c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; (d) certezza, specificità e consapevolezza.

- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura per l'assegnazione di eventuali deleghe che preveda, tra l'altro: (i) i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega; (ii) la formalizzazione delle deleghe di funzione con specificazione delle funzioni delegate; (iii) modalità di verifica della consapevolezza da parte del delegato / subdelegato delle funzioni delegate; (iv) il monitoraggio circa la coerenza delle deleghe e delle eventuali sub-deleghe e le aree di attività a rischio di infortuni e sulla esistenza e sulla permanenza dei suddetti requisiti/competenze in capo al delegato; (v) la valutazione periodica delle capacità tecnico-professionali con verbalizzazione delle verifiche su tale idoneità; (vi) la gestione degli impegni di spesa.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001	Edizione 2016
--	---	--------------------------------

- *Poteri e compiti del soggetto delegato*: lo *standard* concerne la sussistenza in capo al soggetto delegato: (i) di poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate; (ii) di un *budget* per l'efficace adempimento delle funzioni delegate; (iii) di un obbligo di rendicontazione formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI

Relativamente all'attività sensibile di “**Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi**”, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Documento di Valutazione dei Rischi*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che disciplini l'attività di predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. “DVR”) e che preveda, fra l'altro; l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione del DVR, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti dello stesso, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento.

- *Archiviazione*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza.

GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Relativamente all'attività sensibile di “*Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*”, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Procedure*: lo *standard* prevede l'esistenza di procedure che disciplinino le fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, prevedendo, tra l'altro:

- a) la trascrizione e l'archiviazione dei risultati degli accertamenti sanitari dei singoli lavoratori nelle Cartelle Sanitarie e di Rischio;
- b) la gestione, la distribuzione, il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale (c.d. “DPI”);
- c) le modalità operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso;
- d) le modalità operative la gestione della segnaletica di sicurezza;
- e) le modalità operative per l'accesso dei lavoratori in aree a rischio per la salute e sicurezza;
- f) le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali situazioni di emergenza;
- g) le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- h) le misure organizzative per l'individuazione delle tempistiche e delle modalità per l'effettuazione della richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché del rilascio del nullaosta provvisorio.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001	Edizione 2016
--	---	--------------------------

- *Check list*: lo *standard* prevede l'esistenza di *check list* finalizzate all'adozione di misure operative atte a evitare il verificarsi di incidenti che prevedano, tra l'altro, l'elencazione:

- a) dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza;
- b) dei DPI condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- c) dei prodotti e dei processi pericolosi;
- d) delle apparecchiature critiche.

- *Piano di emergenza*: lo *standard* richiede la definizione e applicazione (mediante prove di emergenza) di un piano di emergenza e di una procedura di gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno.

- *Infortuni*: lo *standard* prevede:

- a) la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la predisposizione e compilazione del registro degli infortuni;
- b) l'esistenza di una *check list* mirata a definire le tipologie di infortuni sul lavoro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

- *Misure organizzative per l'attribuzione dei compiti ai lavoratori*: lo *standard* richiede la definizione di misure organizzative che prevedano la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori.

- *Modalità organizzative di prevenzione e tutela*: lo *standard* richiede la definizione di ruoli e responsabilità per la definizione e l'attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i lavoratori dai rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature e macchine e dai rischi connessi all'impiego di sostanze pericolose, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni.

- *Piani di emergenza*: lo *standard* richiede l'esistenza e la formalizzazione delle modalità operative, dei ruoli e delle responsabilità per la predisposizione di specifici piani di emergenza.

- *Valutazione del rischio di incendio*: lo *standard* richiede la valutazione del rischio di incendio, la predisposizione e aggiornamento del registro antincendio, la predisposizione di un piano di emergenza.

- *Comunicazione, rilevazione e investigazione degli incidenti*: lo *standard* richiede l'esistenza di una disposizione organizzativa che preveda un sistema di monitoraggio e consenta la tracciabilità degli incidenti occorsi, dei mancati incidenti e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

Con riferimento all'attività di informazione, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Riunioni periodiche*: lo *standard* prevede la predisposizione di un calendario che preveda riunioni periodiche degli attori coinvolti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche salute e sicurezza.

- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative relativamente alla diffusione ai lavoratori:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001	Edizione 2016
--	---	--------------------------

- a) delle informazioni periodiche;
- b) delle informazioni in caso di pericolo grave e immediato.

- *Rapporti con il Medico Competente*: lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini l'informativa al medico competente relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Con riferimento all'attività di formazione, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che preveda, tra l'altro:
 - a) ruoli e responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione;
 - b) tempistica delle attività formative ai fini della prevenzione e protezione (es.: assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, inserimento di nuove professionali, insorgenza nuovi rischi etc.);
 - c) ambito, contenuti e modalità della formazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (es. lavoratori, RSPP, rappresentante sicurezza, ecc.).

RAPPORTI CON I FORNITORI

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dei rapporti con i fornitori, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

Procedura di qualifica: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura di qualifica dei fornitori che tenga conto della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale, della salute e della sicurezza.

GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI

Con riferimento all'attività sensibile di "Gestione degli asset aziendali", lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che disciplini le attività e i rapporti di manutenzione/ispezione degli *asset* aziendali necessari a garantire il rispetto della normativa su sicurezza e prevenzione.

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Con riferimento all'attività sensibile di monitoraggio, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura relative al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione che preveda, tra l'altro:
 - a) ruoli e responsabilità;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001	Edizione 2016
--	---	--------------------------

- b) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di *performance* relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza.;
- c) la disciplina delle attività di monitoraggio;
- d) l'analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema.

AUDIT

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dell'attività di *audit*, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Disposizione organizzativa*: lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini il campo di applicazione, la frequenza, la metodologia, le competenze, i ruoli e le responsabilità e i requisiti per la conduzione delle attività di audit e la registrazione e la comunicazione dei risultati sull'effettiva ed efficace applicazione delle soluzioni tecniche e organizzative atte alla gestione e al controllo di tutti gli aspetti operativi, che tengano conto delle prescrizioni legali e dei regolamenti aziendali.

- *Verifiche sistematiche*: lo *standard* concerne l'esistenza di sistematiche verifiche dello stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori con la previsione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalle suddette specifiche soluzioni tecniche e organizzative e la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive.

- *Report*: lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative del *reporting* periodico relativo alle attività svolte al fine di valutare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza.

APPLICAZIONE DEL MODELLO DI PREVENZIONE

La Società Fisioterapia Medica Studi e Ricerche s.r.l. ha da tempo predisposto un piano di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché suoi continui aggiornamenti.

L'attenzione per questo determinato ambito ha portato alla predisposizione di vari documenti che fanno parte integrante del presente Modello 231:

- **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.LGS. 81/2008**
- **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO**
- **VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**
- **DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**
- **PIANO DI EMERGENZA: NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO;**
- **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO.**

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001	Edizione 2016
--	---	--------------------------

Per un'attuazione più attenta del predisposto piano di prevenzione, nonché per dar effettivo valore all'attività posta in essere dall'Organismo di vigilanza, la società ha portato ad una rivisitazione delle deleghe interne in materia di sicurezza.

Di fatti il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione del presente Modello, stabilisce la nuova nomina del Responsabile della sicurezza, con il compito di dare concreta attuazione a quanto indicato nel sopra richiamato piano di prevenzione.

Rimane compito dell'Organismo di vigilanza quello di sorvegliare sulla sua concreta ed effettiva attuazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001	Edizione 2016
--	---	--------------------------------

CAPITOLO 4

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'art. 25 *quinquies*, inserito nel corpus originario del Decreto dall'art. 5 della Legge 228 dell'11 agosto 2003 e modificato dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Misure contro la tratta di persone), ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti contro la personalità individuale, quali: • riduzione in schiavitù; • tratta e commercio di schiavi; • alienazione e acquisto di schiavi; 7 Il reato in esame è stato introdotto all'art. 25ter dalla Legge n. 190/2012. Pag. 15 di 244 30/03/2016 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 • prostituzione minorile; • pornografia minorile; • detenzione di materiale pornografico minorile; • iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

ART. 600 C.P. RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O SERVITÙ

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. A riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

ART. 600-BIS C.P. PROSTITUZIONE MINORILE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

ART. 600-TER C.P. PORNOGRAFIA MINORILE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce, divulga o diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001	Edizione 2016
--	---	--------------------------

anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

ART. 600 QUATER C.P. DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

ART. 600 QUATER. 1 C.P. PORNOGRAFIA VIRTUALE

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

ART. 600-QUINQUES C.P. INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937,00 euro.

ART. 601 C.P. TRATTA DI PERSONE

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

ART. 602 C.P. ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

ART. 609-UNDECIES C.P. ADESCAMENTO DI MINORENNI

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001	Edizione 2016
--	---	--------------------------------

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 600-quater, 609-quinquies e 609-octies, adescando un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

- utilizzo di sistemi informatici;
- collegamenti alla rete internet,
- utilizzo e accesso a siti on line

PROCEDURE E CONTROLLI PREVENTIVI

La Fisioterapia Medica Studi e Ricerche s.r.l. si avvale di un consulente esterno esperto di informatica che limita l'accesso di coloro che utilizzano i sistemi operativi presenti all'interno della struttura ai soli siti consentiti.

E' fatto apposito avviso a tutti i dipendenti e collaboratori del divieto di accedere a siti internet aventi ad oggetto materiale pornografico e di conservare qualsivoglia materiale all'interno della memoria dei computers della Fisioterapia Medica Studi e Ricerche s.r.l.

ART. 583 BIS C.P. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

- esercizio di attività in ambulatorio da parte di medici e fisioterapisti

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001	Edizione 2016
--	---	--------------------------

PROCEDURE E CONTROLLI PREVENTIVI

Tutte le attività esercitate all'interno degli ambulatori della struttura devono essere autorizzate dalla Fisioterapia Medica Studi e Ricerche s.r.l.

I collaboratori e i dipendenti sono avvisati e informati che è vietato praticare la mutilazione degli organi genitali femminili. Le pratiche mediche effettuate all'interno dell'ambulatorio e quelle autorizzate dalla Fisioterapia Medica Studi e Ricerche s.r.l., in ottemperanza alle specifiche mansioni e/o ai singoli contratti, deve essere sempre coincidente.

Gli acquisti di medicinali e l'utilizzo di medicinali verrà monitorato per controllare che non vengano acquistati materiali indicativi di pratiche sanitarie illegali da svolgersi all'interno della struttura.

Fisioterapia Medica Studi e Ricerche s.r.l.